

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

Bologna, li 11 aprile 2023

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili

Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile

BOLOGNA

OGGETTO: formazione dell'elenco ex art. 179 -ter disp. att. c.p.c. dei professionisti deputati ad assumere l'incarico di custode giudiziario ai sensi dell'art. 559 e di delegato alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis c.p.c.

Come noto alle SS.LL. il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 ha modificato l'art. 179 ter disp. att. c.p.c. con decorrenza dal 28 febbraio.

La norma di nuovo conio prevede che presso ogni Tribunale sia istituito l'elenco dei professionisti ai quali possano essere delegate le operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis c.p.c., affidando la tenuta e la formazione dell'elenco ad un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

Tale elenco è anche propedeutico al conferimento dell'incarico di custode giudiziario, visto che l'art. 559, co. 2, c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione nomini un professionista ivi iscritto;

Legittimati all'iscrizione nell'elenco siano gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.

La stessa disposizione prevede che ai fini del primo inserimento nell'elenco, oltre alla produzione dei documenti indicati nel quarto comma, la specifica competenza tecnica sia

documentata alla stregua di uno dei seguenti requisiti: a) avere svolto nel quinquennio precedente (all'entrata in vigore della norma) non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione, b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015 n. 144; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dai Consigli nazionali dei professionisti coinvolti ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 31 dicembre 2012 n. 247 nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso ovvero da università pubbliche o private;

Inoltre, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, al termine di ogni triennio l'interessato dovrà fare apposita domanda, corredata dai documenti indicati dall'art. 179 ter, c. 6, disp. att. c.p.c. e documentando altresì il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del Decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015 n. 144 ovvero, in alternativa, la partecipazione in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione analoghi a quelli previsti per il primo inserimento.

L'iscrizione è limitata ad un solo elenco, sebbene il giudice dell'esecuzione possa motivatamente designare un professionista delegato iscritto nell'elenco di un altro Tribunale.

Alla luce di quanto sopra ed in particolare della necessità di provvedere al primo popolamento dell'elenco dei professionisti destinati a ricoprire gli incarichi in oggetto indicati, prego le SS.LL.:

- di procedere agli adempimenti per la designazione del professionista destinato a comporre il Comitato;

- di invitare gli iscritti ai rispettivi Ordini a presentare domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione attestante la specifica competenza tecnica.

In considerazione della necessità di provvedere alla tempestiva formazione dell'elenco, le domande di iscrizione andranno presentate alla segreteria di questo Tribunale entro e non oltre il **20 maggio 2023** data entro la quale le SS.LL. vorranno altresì indicare il nominativo del professionista designato a partecipare al Comitato.

Ringrazio per la collaborazione e porgo i miei più cordiali saluti.

Alberto Zioldi

Presidente Visario

